

## **Informativa relativa all'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale in modo autonomo.**

La Legge n. 172/2017 consente ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo rivolto alla loro responsabilizzazione, di autorizzare le Istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.”.

La stessa Legge consente anche di autorizzare il minore di 14 anni ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. L'autorizzazione in questo caso deve essere rilasciata agli enti gestori del servizio di trasporto scolastico, esonerando gli stessi dall'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività didattiche.

**I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado** che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono quindi produrre al Comune l'**autorizzazione ad usufruire del servizio in modo autonomo.**

Tale dichiarazione, riportata sul modulo di iscrizione, comporta che il proprio figlio percorra il tragitto:

- cancello scuola (ove termina la responsabilità di vigilanza dell'Istituzione scolastica) - salita sul pullmino (ove inizia l'obbligo di vigilanza dell'ente gestore del servizio);
- discesa dal pullmino (ove termina l'obbligo di vigilanza dell'ente gestore del servizio) - casa; e viceversa, in maniera autonoma (senza l'obbligo di presenza di un adulto).

Nei due tratti di strada sopra indicati è la famiglia ad essere responsabile del proprio figlio che, attraverso l'autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo, dichiara il minore dotato dell'adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza.

**I genitori devono sottoscrivere l'autorizzazione all'uso autonomo del servizio contenuta nel modulo di iscrizione. Tale firma esonera il Comune dalla vigilanza nei tratti tra la scuola e lo scuolabus e tra la fermata e l'abitazione. L'autorizzazione è condizione necessaria per l'erogazione del servizio.**

Sarà garantito il **Servizio di accoglienza e vigilanza** per gli alunni delle scuole iscritti al servizio di trasporto scolastico comunale, il cui arrivo a scuola risulta anticipato rispetto all'orario di inizio delle lezioni e, al termine delle lezioni, quando devono attendere l'arrivo degli scuolabus per il ritorno a casa, secondo modalità che saranno comunicate alle famiglie interessate prima dell'inizio dell'anno scolastico.

**I genitori dei bambini della scuola dell'Infanzia hanno invece l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne.** Nel caso nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus, il bambino verrà riaccompagnato alla sede scolastica o, in caso di avvenuta chiusura, presso la sede della Polizia Municipale o infine, qualora questa non fosse aperta, presso la sede dei Carabinieri di Zogno.